



COMUNE DI PARUZZARO
Provincia di Novara

Allegato 4 al PIAO 2024-2026

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 12 dicembre 2023, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico Semplificato (DUPS) relativo al triennio 2024-2026 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale contenuta nell'apposita sezione (4 – Gestione delle risorse umane) del documento di programmazione. Infatti, ai sensi dell'art. 8.4 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si considerano approvati, senza necessità di ulteriori deliberazioni, gli atti di programmazione istituzionale dell'ente contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), compresa la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che hanno sancito il progressivo superamento della cd. «dotazione organica» e l'introduzione di un nuovo modello di reclutamento «dinamico», basato sui fabbisogni, il comune di Paruzzaro può procedere alla programmazione triennale del personale, anche in corso d'anno, a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, purché «*adeguatamente motivate*» [Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 26 marzo 2019, n. 73/2019/PAR].

Nel mese di dicembre 2023 si è provveduto all'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un dipendente inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D), assegnato all'Area Tecnica, effettuata in seguito a procedura di selezione interna (progressione verticale e contestuale soppressione di n. 1 posto di categoria inferiore - istruttore ex C4 - nella dotazione organica dell'Ente);

Entro il mese di aprile 2024 si procederà all'assunzione, già inserita nella programmazione dell'anno 2023, di un dipendente, a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D), da assegnare all'Area Tecnica, in seguito a espletamento di concorso pubblico, indetto con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 244 del 21 dicembre 2023 (prova scritta effettuata in data 23 febbraio 2024).

Al riguardo, si rappresenta, nel seguente prospetto, la situazione attuale e quella successiva alla nuova assunzione:

Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026

Situazione attuale:

ANNO 2024

Area (ex categoria)	Numero	Servizio	tempo
Istruttore (ex categoria C)	n. 1	Amministrativo	indeterminato
Istruttore (ex categoria C)	n. 1	Demografici	indeterminato

Istruttore (ex categoria C)	n. 1	Tributi	indeterminato
Istruttore (ex categoria C)	n. 1	Economico-Finanziario	indeterminato
Funzionario E.Q. (ex categoria D)	n. 1	Tecnico lavori pubblici e edilizia privata	indeterminato
Operatore esperto (ex categoria B)	n. 1	Servizio Tecnico manutentivo	indeterminato
Operatore esperto (ex categoria B)	n. 1	Servizio Tecnico manutentivo	indeterminato
Istruttore - Agente (ex categoria C)	n. 1	Polizia Locale	indeterminato

Totale dipendenti: n. 8.

Il Comune di Paruzzaro utilizza n. 1 dipendente, di altro ente, di supporto all'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026

Programmazione del personale:

ANNO 2024

Numero	Area (ex categoria)	Servizio	Tempo	Decorrenza
1	funzionario - elevata qualificazione (ex categoria D)	Tecnico lavori pubblici - urbanistica - edilizia privata	indeterminato	01/05/2024

Negli anni 2025 e 2026 non è prevista alcuna nuova assunzione di personale.

ANNO 2025

Numero	Area (ex categoria)	Servizio	Tempo	Decorrenza
-	-	-	-	-

ANNO 2026

Numero	Area (ex categoria)	Servizio	Tempo	Decorrenza
-	-	-	-	-

Al riguardo, si rappresenta, nello specifico, che:

A) in base alle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. 17 marzo 2020, con il quale è stata data attuazione alle previsioni dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le assunzioni sono consentite ove il rapporto tra la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sia inferiore al «valore soglia minimo» stabilito, per fascia demografica, dall'art. 4, comma 1, e 6 del D.P.C.M. 17 marzo 2020 o, comunque, sia compreso tra il «valore soglia minimo» e il «valore soglia massimo», sempre stabilito per fascia demografica;

B) il Comune di Paruzzaro, avendo al 31 dicembre 2023 una popolazione di 2.151 abitanti, rientra nella fascia demografica dei comuni tra i 2.000 e i 2.999 abitanti (fascia C), relativamente alla quale il «*valore soglia minimo*» è pari al 27,60% mentre il «*valore soglia massimo*» è pari al 31,60%;

C) come attestato da apposito prospetto redatto dal servizio personale e dal servizio finanziario (in atti) - il rapporto tra la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati del Comune di Paruzzaro, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, è pari al **19,78%** per l'anno 2024, ed è pertanto **inferiore** al «*valore soglia minimo*» previsto per la fascia demografica dei comuni tra i 2.000 e i 2.999 abitanti;

D) il comune di Paruzzaro ha accertato che, anche successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 17 marzo 2020, la propria capacità di assunzione, per l'anno 2024, è rimasta sostanzialmente invariata e che risultano, in ogni caso, rispettati i limiti previsti nella disciplina (abolita) contenuta nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

E) A norma dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni (che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale, sanzionando le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo), il comune di Paruzzaro ha verificato che, per l'anno 2024, non esistono situazioni di soprannumero o eccedenza di personale; conseguentemente, non deve essere attivata alcuna procedura per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, per la risoluzione del rapporto di lavoro.

La programmazione triennale di personale tiene, inoltre, conto del fatto che:

- a) l'ente rispetta gli obblighi sanciti dall'articolo 9, comma 1 - *quinques*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- b) l'ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) è stata data attuazione alle previsioni dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

In conclusione,

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale dispone che « (...) *le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190*»;

Visto l'art. 1, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, il quale prevede che per i comuni con più di 50 dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), i seguenti adempimenti: 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 2) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 3) Piano della performance, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) e comma 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190; 5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; 6) Piano delle azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

Visto l'art. 1, comma 3, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, il quale prevede che i comuni con non più di 50 dipendenti sono tenuti al rispetto degli adempimenti semplificati, così come indicati da apposito decreto ministeriale, emanato in data 30 giugno 2022,

Visto il D.M. 30 giugno 2022 n. 132, che ha approvato il Regolamento per la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli enti con meno di 50 dipendenti;

Vista deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 12 dicembre 2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 con il quale sono state definite le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto l'art 16 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 che ha abrogato la lettera a) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Viste le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche» adottate, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 9 ottobre 2000;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Si conferma a seguito di ricognizione del personale in eccedenza o soprannumero, effettuata ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'insussistenza, nell'anno 2024, di personale in eccedenza o soprannumero;

Si conferma che, nell'anno 2024, non è prevista alcuna cessazione di personale;

Si precisa che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, già inserita nella programmazione dell'anno 2023, di un dipendente inquadrato nella area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D), da assegnare all'Area Tecnica, si concluderà entro il 30 aprile 2024, in seguito a espletamento di concorso pubblico, indetto con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 244 del 21 dicembre 2023 (prova scritta effettuata in data 23 febbraio 2024).

ANNO 2024

Numero	Area (ex categoria)	Servizio	tempo	Decorrenza
1	funzionario a elevata qualificazione (ex categoria D)	Tecnico -lavori pubblici - urbanistica - edilizia privata	indeterminato	01/05/2024

Si dispone che negli anni 2025 e 2026 non si proceda ad alcuna nuova assunzione di personale.

ANNO 2025

Numero	Area (ex categoria)	Servizio	Tempo	Decorrenza
-	-	-	-	-

ANNO 2026

Numero	Area (ex categoria)	Servizio	Tempo	Decorrenza
-	-	-	-	-

Resta confermata la possibilità di rivedere la programmazione triennale del personale in relazione a nuove e diverse esigenze e in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

Resta confermata la possibilità di procedere, nel triennio 2024-2026, per far fronte a esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e eccezionale, e nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e, segnatamente, dell'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assunzioni di personale a tempo parziale e determinato.

Dell'aggiornamento del piano triennale delle assunzioni sarà fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle R.S.U. dell'ente.

L'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni del personale è trasmesso al Revisore del Conto per il parere di competenza.